



## Corpo Intercomunale di Polizia Locale

**SAN DANIELE DEL FRIULI-RAGOGNA-DIGNANO-RIVE D'ARCANO-SEDEGLIANO-COSEANO-FLAIBANO**

**SEDE: 33038 SAN DANIELE DEL FRIULI, Via C. Battisti, 22 tel. 0432/943080-fax 0432/954289 e-mail:**

[p.municipale@san-daniele.it](mailto:p.municipale@san-daniele.it) pec: [comune.sandanieledelfriuli@certgov.fvg.it](mailto:comune.sandanieledelfriuli@certgov.fvg.it)

**SEDE: 33030 COSEANO Largo Municipio, 15 tel. e fax 0432 - 861047**

e-mail: [polizia.municipale@com-coseano.regione.fvg.it](mailto:polizia.municipale@com-coseano.regione.fvg.it)

### COMUNE DI RIVE D'ARCANO

**VISTO** il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8.2.1954, n. 320 e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTA** l'O.M. 26.8.2005 recante Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile e successive modifiche e integrazioni, la cui efficacia è stata prorogata con Ordinanza 19 dicembre 2016;

**VISTO** il D.M. 25.6.2010 recante "Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale";

**VISTO** il Dispositivo dirigenziale del Ministero della Salute prot. n. 0002487-04/02/2020-DGSAF-MDS-P del 04/02/2020, "Influenza aviaria zone A e B. Modifica Allegato II nota DGSAF prot. n. 29049 del 20 novembre 2019";

**VISTO** il Decreto Ministeriale del 14 marzo 2018 del Ministero della Salute che, di concerto con il Ministero delle politiche agricole, ripartisce alle Regioni i fondi per l'emergenza avicola previsti dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Legge di bilancio"

**VISTO** il Dispositivo dirigenziale del Ministero della Salute prot. n. 23818-15/10/2021-DGSAF-MDS-P dd. 15/10/2021 "focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in Europa e circolazione di virus HPAI in Russia e Mongolia nelle aree di migrazione degli uccelli acquatici selvatici verso i siti di svernamento europei; focolaio di influenza aviaria H5N1 a bassa patogenicità (LPAI) in provincia di Ferrara. Indicazioni operative per l'attuazione delle attività di rafforzamento delle misure di biosicurezza e di sorveglianza sul territorio nazionale";

**VISTO** il Dispositivo Dirigenziale del Ministero della Salute prot. n. 0027237-22/11/2021-DGSAF-MDS-P "Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 – Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo sorveglianza ed eradicazione per contenere la diffusione dell'influenza aviaria. Istituzione ZUR;

**CONSIDERATO** che la maggior parte dei virus, che hanno interessato il settore avicolo commerciale, sono stati introdotti negli allevamenti di pollame mediante contatto diretto o indiretto con uccelli selvatici e che al momento non è possibile stabilire il rischio di ulteriore introduzione della malattia in relazione alla prossima stagione migratoria;

**CONSIDERATA** l'elevata densità di allevamenti avicoli commerciali presente nel territorio di competenza dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale;

**RITENUTO** pertanto opportuno adottare misure di biosicurezza volte a prevenire la possibile introduzione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità a seguito di contatti tra l'avifauna selvatica e il pollame domestico;

**VISTA** la Legge 23.12.1978, n. 833 e, in particolare, l'art. 13;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e, in particolare, l'art. 50, comma 5;

**VISTA** la Legge regionale 13.07.1981, n. 43;

Su proposta della Direzione della SOC di Sanità Animale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, di cui alla nota n. 01777726 del 29/11/2021;

### **ORDINA**

1) deve essere garantita negli allevamenti avicoli, con particolare attenzione a quelli situati nelle zone a rischio e a elevata densità avicola di cui al DM 14 marzo 2018 e s.m.i., la sistematica adozione di idonee misure di biosicurezza in modo da ridurre al minimo il contatto diretto e indiretto con i volatili selvatici, ed in particolare di misure relative a:

- Corretta attuazione dei protocolli di pulizia e disinfezione, con particolare riferimento a tutto quello che viene introdotto all'interno dei locali in cui sono allevati gli animali;

- Divieto di entrata e uscita nelle aziende di personale non autorizzato;

- Verifica della corretta movimentazione di veicoli e/o di persone in entrata e uscita nelle aziende e successivo tracciamento puntuale;

- Adeguato stoccaggio e smaltimento delle carcasse destinate alla distruzione;

-Adeguato stoccaggio e smaltimento della pollina;

- Stoccaggio della lettiera vergine che deve essere adeguatamente coperta e protetta da qualsiasi contatto con volatili selvatici;

- I proprietari/detentori devono utilizzare adeguati mezzi di disinfezione agli ingressi e alle uscite degli stabilimenti in cui è allevato il pollame o gli altri volatili in cattività con utilizzo sistematico e adeguato della dogana danese, come pure agli ingressi e alle uscite dall'azienda;

2) Tutti i casi sospetti di influenza aviaria devono essere prontamente rilevati e segnalati alle autorità sanitarie competenti, facendo riferimento in particolare a:

- aumento della mortalità;

- cali di produzione;

- variazioni nel consumo di acqua e mangime.

3) In base al DM 14 marzo 2018 il pollame e i volatili in cattività presenti negli allevamenti all'aperto devono essere detenuti al chiuso come già previsto dal dispositivo del Ministero della Salute DGSAF prot. 0023818 del 15/10/2021. Sulla base della valutazione del rischio le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono estendere tale divieto anche ad altre zone ritenute a rischio del proprio territorio di riferimento.

Prot. n. 6403

Ordinanza n. 4

Rive d'Arcano, li 09 dicembre 2021

**Il Sindaco**  
**prof. Gabriele Contardo**

(f.to digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21  
del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.)